



**ISIA**

*Firenze*

Prot. n. 1850/A6

Firenze, 10 aprile 2026

Decreto n. 566

### **IL DIRETTORE**

- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, l’art. 21-nonies;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM;
- VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
- VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;



- VISTO il Decreto del Direttore n. 564, prot. n. 1604/A6 del 27/03/2026, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria d'Istituto per il conferimento di n. 1 contratto di durata annuale, rinnovabile per non più di due anni accademici, relativo alla cattedra a tempo pieno per il settore artistico-disciplinare AFAM094 – Applicazioni digitali per le arti e il design;
- VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto bando, il quale prevede, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, il possesso almeno del diploma accademico ISIA di secondo livello o della laurea magistrale o specialistica o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero;
- RILEVATO che l'art. 4 del medesimo bando, nel disciplinare le modalità di compilazione della domanda di partecipazione, non riproduce in forma puntuale e inequivoca il requisito del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 4, limitandosi a un richiamo generale al possesso dei requisiti di partecipazione;
- CONSIDERATO che tale difformità redazionale è suscettibile di determinare obiettiva ambiguità interpretativa in ordine alla esatta individuazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione, con conseguente possibile incertezza applicativa sia per i candidati sia per l'Amministrazione nella fase di verifica delle domande;
- CONSIDERATO che la chiarezza, completezza e univocità della *lex specialis* costituiscono presidio essenziale dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, buon andamento e certezza dell'azione amministrativa;

**ISIA***Firenze*

- RITENUTO che l'ambiguità rilevata integri un vizio originario del bando, incidente sulla regolarità della procedura selettiva e idoneo a compromettere il corretto esercizio dell'azione amministrativa;
- RAVVISATO, pertanto, l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, al fine di prevenire possibili disparità di trattamento, incertezze istruttorie, contenzioso e pregiudizi all'affidamento dei potenziali candidati;
- RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere, in via di autotutela, all'annullamento d'ufficio del suddetto decreto di indizione ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990,

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposto l'**annullamento d'ufficio**, in via di autotutela, del Decreto del Direttore n. 564, prot. n. 1604/A6 del 27/03/2026, recante l'indizione della procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria d'Istituto per il conferimento di n. 1 contratto di durata annuale, rinnovabile per non più di due anni accademici, relativo alla cattedra a tempo pieno per il settore artistico-disciplinare AFAM094 – Applicazioni digitali per le arti e il design.

### Art. 2



L'annullamento d'ufficio è disposto in ragione dell'illegittimità originaria del bando, derivante dalla non piena coerenza tra l'art. 2, comma 4, concernente il titolo di studio richiesto per l'ammissione, e l'art. 4, relativo alle modalità di compilazione della domanda, formulato in termini tali da non assicurare univoca e immediata percepibilità del predetto requisito da parte dei destinatari.

**Art. 3**

Per effetto del presente provvedimento, la procedura selettiva indetta con Decreto del Direttore n. 564, prot. n. 1604/A6 del 27/03/2026, deve intendersi priva di effetti.

Le eventuali domande di partecipazione medio tempore presentate in relazione al bando annullato restano conseguentemente inefficaci.

L'Amministrazione si riserva di provvedere, con successivo separato atto, all'eventuale indizione di una nuova procedura selettiva, previa riformulazione delle disposizioni della *lex specialis* in termini di piena chiarezza, completezza e univocità.

**Art. 4**

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ISIA di Firenze, sul Portale del Reclutamento InPA e sul Portale CINECA, con valore di notifica a tutti gli interessati.

**Art. 5**

MIUR  
AFAM  
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
FIRENZE



**ISIA**

*Firenze*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il Direttore

Prof. Simone Paternich